

ammontanti complessivamente, giusta i decreti di concessione, a L. 511.250.

Il frutto di acquisto doveva determinarsi, come di consueto, capitalizzando le annualità di contributo, man mano che venivano liquidate con regolari decreti, al giorno del pagamento, ed al saggio d'interesse contrattuale del 6,75% per il primo contratto e del 6,50% per il secondo e terzo contratto.

Il valore capitale delle singole annualità scontate è risultato superiore al contributo, cui le annualità stesse si riferivano, e ciò per due ragioni:

a/ per compensazione di interessi; poiché tra le annualità formanti oggetto degli sconti vi era sempre qualcuna la cui decorrenza, ai fini del pagamento da parte dello Stato, rimontava a data anteriore alla data dello sconto da parte dell'Istituto;

b/ per la differenza fra il tasso applicato dall'Istituto nella capitalizzazione delle annualità (6,75 - 6,50%) e quello adottato dallo Stato nella determinazione delle annualità stesse (7 e 25%, fino al novembre 1932).

Da ciò è derivato che l'intera operazione ha